

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**II<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 076/CGF**

**(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Francesco Delfini, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI CON NOTE DEL 26.7.2011 NN. 630/1874/PF10-11 SP/AC E 627/1855PF 10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)**

**2. RICORSO DELL'ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CAVERNI ALBERTO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D'INNOCENZO GIORGIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PARROCCINI MAURIZIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €30.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PAR. IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, LETT. C, E 90, COMMA 2 NOIF - NOTE NN. 498/1902PF/10-11SP/AC DEL 20.7.2011 - 626/1861PF/10-11SP/AC E 637/1878PF/10-11 SP/AC DEL 26.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2):

- a) accoglie quello proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società la sanzione di complessivi punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.
- b) respinge quello proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. di Fano (Pesaro – Urbino). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI CON NOTE DEL 26.7.2011 NN. 626/1861/PF10-11 SP/AC E 637/1878/PF10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. la sanzione di complessivi punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

**4. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI DIRIGENTI ZAMPETTI MAURIZIO E SFASCIOTTI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ - NOTA DEL 14.7.2011 N. 362/1850/PF10-11 SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Foligno Calcio S.r.l. la sanzione di complessivi punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

**5. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALL'A.S. MELFI S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. GIUSEPPE MAGLIONE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - NOTE DEL 26.7.2011 NN. 632/1863/PF10-11SP/AC E 636/1879/PF10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)**

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata infligge alla società A.S. Melfi S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

**6. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. GUGLIELMO MAIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, CGS E 90, COMMA 2, NOIF – NOTA N. 395/1839PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)**

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), annulla la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 confermando nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CAPONE GAUDIANO E DELLA SOCIETÀ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO, DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA. 3 C.G.S E 90, COMMA. 2, NOIF - NOTE NN. 384/1862PF10-11/SP/AC E 391/1884PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)**

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata infligge:

- a) alla società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 2 (due) in classifica da scontrarsi nella corrente stagione sportiva, ed ammenda di €20.000,00.
- b) al sig. Capone Gaudiano la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).

**8. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IDO CASALBONI, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 382/1840PF10-11SP/AC DEL 15.7.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PAR. V , NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)**

La C.G.F, preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE RAPARO MARCO SEGUIDO GARA ISOLA LIRI/ ALMA JUVENTUS DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)**

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. di Fano (Pesaro – Urbino) dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 4 novembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete